



Comune di Frassino Provincia di Cuneo

Via San Rocco n. 4 - tel. 0175/976926

frassino@cert.ruparpiemonte.it; anagrafe@comune.frassino.cn.it; ragioneria@comune.frassino.cn.it tecnico@comune.frassino.cn.it info@comune.frassino.cn.

Prot. n. 1640

Frassino li, 18 GIU. 2026

ORDINANZA N. 7 /2026

IL SINDACO

Vista la richiesta della Società ACDA, acclarata al n. 1635 di protocollo in data 17.06.2026, di chiudere Via Matteodo Bernardo all'altezza del civico 1bis, dalle ore 8-00 alle ore 17.30 del 23.06.2026, per eseguire lavori di manutenzione acquedotto;

Atteso che occorre disciplinare la circolazione stradale al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica;

Visto il nuovo codice stradale, D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DRP n. 495/92 e ss.m.i.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

di **CHIUDERE** Via **MATTEODO BERNARDO**, dall'incrocio con la SP 8 della Valle Varaita sino all'incrocio con Via Vecchia, prevedendo il divieto di transito e di sosta con rimozione per tutti i veicoli, dalle ore 8-00 del 23.06.2026 fino a fine lavori. Dovrà essere garantito a cura della Società ACDA l'accesso e il recesso ai mezzi di soccorso in servizio di emergenza e alle forze dell'ordine.

DISPONE

A carico della Società ACD il posizionamento della segnaletica così come prevista dalla normativa vigente e di copia della presente ordinanza, attenendosi strettamente al periodo su esposto;

AVVERTE

La Società ACDA sarà responsabile di eventuali danni che durante l'esecuzione dei lavori dovessero interessare le bande riscaldanti poste nel tratto di Via Matteodo Bernardo interessato lavori di manutenzione acquedotto.

Che nei confronti degli eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, ricorso al ministero dei lavori pubblici (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199), oppure, in via alternativa, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino nel termine di sessanta giorni dalla suddetta pubblicazione (Legge 6.12.1971, n. 1034).

Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Per l'esecutività si comunichi:

- Mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- Venga trasmessa copia della presente Ordinanza al Comando Stazione dei Carabinieri di Sampeyre e alla Società ACDA.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la disciplina della circolazione stabilita dalla presente ordinanza ed ai funzionari che espletano compiti di polizia stradale di farla rispettare.



IL SINDACO
ELLENA Roberto